

RC Patrimoniale
31/3/16 - 31/3/18

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

LLOYD'S



**YOUR
INSURANCE
DOCUMENTS**

SECURING YOUR PEACE OF MIND

MAG ■
Marine Aviation & General (London) Ltd
1 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd's
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia
Fax no.: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:
<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team
Lloyd's
One Lime Street
London EC3M 7HA
United Kingdom
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696
E-mail: complaints@lloyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

MODULO

LLOYD'S

Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	N. Cover Note / Binder
04	102772 KDH	427 / MAG	12 May 2015 / 14 - B003815000
Il presente Modulo forma parte integrante del Certificato N° 10461712R Tipo di assicurazione: RC Patrimoniale			UMR : B0427B003815000

Nome e indirizzo dell'Assicurato o Contraente:

AFC Torino spa
Corso Peschiera 193
10141 Torino (TO)
Italia

Codice Fiscale:

07019070015

C.I.G. : Z4818B0D30

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo):

dalle ore 24:00 del 31 marzo 2016 alle ore 24:00 del 31 marzo 2018

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto:

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati:

allegate

Rischi e importi assicurati, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra):

allegate

Premio (Euro):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,235 RC Patrimoniale	12.253,60	0,00	12.253,60	2.726,42	14.980,02
TOTALE COMPLESSIVO	12.253,60	0,00	12.253,60	2.726,42	14.980,02

Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il pagamento del premio al Broker nominato nella polizza ha effetto liberatorio esclusivamente se tale Broker abbia ricevuto idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
31/03/2016	6.126,80	0,00	6.126,80	1.363,21	7.490,01
31/03/2017	6.126,80	0,00	6.126,80	1.363,21	7.490,01

18 luglio 2016


Vittorio Scala

AFC TORINO S.P.A.



Data

Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
In nome e per conto dei Membri Sottoscrittori
che assumono il rischio di cui al presente contratto

L'Assicurato o il Contraente

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) n° 35 DEL 26/05/2010.

Il Contraente

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è:

Marine Aviation & General Ltd

Il pagamento del Premio per l'importo di € 7.490,01 è stato fatto in mie mani in data 25/05/2016

L'Incaricato AON S.p.A.

ASSICURATORI

LLOYD'S

LLOYD'S 100,000 %

Sindacati dei Lloyd's:	Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's:
	64,00% NVA2007
	24,00% CNP4444
	6,00% CNP958
	6,00% SAM727

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

La presente polizza è stipulata tra

AFC TORINO S.P.A.

Corso Peschiera, 193 – Torino
Codice fiscale: 07019070015

e

Società

Lloyd's of London

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 31 marzo 2016

Alle ore 24.00 del 31 marzo 2018

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore
24.00 di ogni 31 marzo

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della legge 62/2005

SCHEDA DI COPERTURA

1.	ASSICURATORI, SOCIETÀ O COMPAGNIA L'impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione																								
2.	CONTRAENTE E ASSICURATO AFC TORINO S.P.A. Corso Peschiera, 193 – Torino Codice fiscale: 07019070015																								
3.	PERIODO DI ASSICURAZIONE Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 del 31/03/2016 3.2 alle 24.00 del 31/03/2018 3.3 Primo periodo Dalle 24.00 del 31/03/2016 alle 24.00 del 31/03/2017 3.4 Rate successive Il annualità: a decorrere dalle ore 24.00 del 31/03/2017 alle ore 24.00 del 31/03/2018																								
4.	4.1 MASSIMALE PER SINISTRO € 1.000.000,00 4.2 MASSIMALE AGGREGATO ANNUO DI POLIZZA € 2.000.000,00																								
5.	FRANCHIGIA PER SINISTRO € 2.500,00																								
6.	6.1 PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA Illimitata 6.2 PERIODO DI EFFICACIA ULTRATTIVA 5 anni																								
7.	CLAUSOLA BROKER 7.1 Broker AON S.p.A. 7.2 Corrispondente (in caso di aggiudicazione Lloyd's of London)																								
8.	PREMIO GARANZIA BASE Retribuzioni e Compensi amministratori a preventivo: € 4.000.000,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sezioni</th> <th>Premio imponibile</th> <th>Imposte</th> <th>Premio lordo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - RC Patrimoniale</td> <td>6.126,80</td> <td>1.363,21</td> <td>7.490,01</td> </tr> <tr> <td>2.1 - RC del Progettista interno</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2 - RC del Progettista esterno</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3 - RC del Verificatore interno</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>6.126,80</td> <td>1.363,21</td> <td>7.490,01</td> </tr> </tbody> </table>	Sezioni	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo	1 - RC Patrimoniale	6.126,80	1.363,21	7.490,01	2.1 - RC del Progettista interno				2.2 - RC del Progettista esterno				2.3 - RC del Verificatore interno				Totale	6.126,80	1.363,21	7.490,01
Sezioni	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo																						
1 - RC Patrimoniale	6.126,80	1.363,21	7.490,01																						
2.1 - RC del Progettista interno																									
2.2 - RC del Progettista esterno																									
2.3 - RC del Verificatore interno																									
Totale	6.126,80	1.363,21	7.490,01																						

9.	<p>TASSI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA (attività di "progettista interno") - Schema Tipo 2.1</p> <p>9.1 Tasso lordo da applicarsi al valore dell'opera e per durata fino a 12 mesi: 0,65 9.2 Tasso lordo da applicarsi al valore dell'opera e per durata fino a 24 mesi: 0,97 9.3 Tasso lordo da applicarsi al valore dell'opera e per durata fino a 36 mesi: 1,95 Premio minimo lordo per certificato EUR 200,00</p>
10.	<p>TASSI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE (attività di "verificatore interno")</p> <p>10.1 Tasso lordo da applicarsi al valore dell'opera e per durata fino a 12 mesi: 0,65 10.2 Tasso lordo da applicarsi al valore dell'opera e per durata fino a 24 mesi: 0,97 10.3 Tasso lordo da applicarsi al valore dell'opera e per durata fino a 36 mesi: 1,95 Premio minimo lordo per certificato EUR 200,00</p>

SEZIONE 1
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ
CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 1
DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

AMMINISTRATORE

Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.

ASSICURATO

Il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURATORE/SOCIETÀ/ COMPAGNIA

L'Impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

BROKER

Il Broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

DENUNCIA DI SINISTRO

La notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.

DANNI MATERIALI

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

DANNI ERARIALI

Il danno subito dall'erario pubblico, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.

DANNO

Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

DIPENDENTE

Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato, senza alcun limite di qualifica e/o mansione svolta, e che quindi sia a questo collegata da:

- i. rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL),

- ii. rapporto di servizio, cioè il personale estraneo all'Assicurato ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo dell'Assicurato stesso.

DIPENDENTE LEGALE

Qualsiasi persona, regolarmente qualificata, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge e iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

DIPENDENTE TECNICO

Qualsiasi persona rientrante nella definizione di "Dipendente", regolarmente abilitata o, comunque, in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che predispone e sottoscrive il progetto, dirige, segue e/o sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, il Verificatore, il Validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza e/o servizio con l'Assicurato che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

DURATA DELLA POLIZZA

Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.

EVENTO DANNOSO

Il fatto, l'atto, l'omissione o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE

La massima esposizione della Società per ogni sinistro.

PERDITE PATRIMONIALI

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.

PERIODO DI VALIDITÀ

La durata dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza, compreso il periodo di efficacia dell'assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia).

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ogni soggetto giuridico (quali, a titolo esemplificativo, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero, IPAB, A.S.P., Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Musei, Fondazioni, Aziende a totale partecipazione pubblica) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE

La responsabilità in cui incorrono gli amministratori e i dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o dei doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad altri Enti Pubblici o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico.

RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli amministratori e dei dipendenti dell'assicurato stesso delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

RETRIBUZIONI LORDE E COMPENSI

L'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai dipendenti - con esclusione di quelli in rapporto di servizio - e agli amministratori.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Qualsiasi comunicazione scritta, anche in forma digitale certificata, ricevuta dall'Assicurato, che contenga una richiesta di risarcimento dei danni.

Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un unico evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il ricevimento di una richiesta di risarcimento relativamente ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

SEZIONE 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 01 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

ART. 02 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Ente pagherà alla Società o all'Intermediario eventualmente incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti dal presente articolo.

ART. 02 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara: CIG n. Z4818B0D30

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Aosta - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 03 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

ART. 04 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della *SCHEDA DI COPERTURA* e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della medesima scheda, senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 della *SCHEDA DI COPERTURA* e successivamente sarà da corrispondersi annualmente, come indicato al punto 3.4 della stessa Scheda.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

È comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) in firma digitale spedita almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

ART. 05 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. Nel caso in cui ad esercitare tale diritto fosse la Società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 06 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società oppure al Broker indicato in polizza, entro 30 giorni da quando il Settore o l'Ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 07 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che, pertanto, il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione delle variazioni modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 08 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

8.1 Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso, con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto

del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi dei soggetti così nominati si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino a esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

Sono inclusi nell'ambito del massimale per costi e spese:

- i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione o negoziazione assistita, sia qualora il Contraente e/o Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente e/o Assicurato sia chiamato alla mediazione;
- le spese di mediazione o negoziazione assistita determinate in considerazione del valore della lite;
- le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente e/o Assicurato alla propria assistenza nella mediazione o negoziazione assistita.

8.2 Vertenze davanti al T.A.R.

Fermo quanto disciplinato al precedente paragrafo VERTENZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.

In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

ART. 09 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Fermi restando i massimali e i limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

È convenuto tra le parti che la presente polizza è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

ART. 10 BIS FORO E ORGANISMO DI MEDIAZIONE COMPETENTI

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 C.P.C., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni di cui alla legge n. 28/2010 s.m.i., le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

ART. 11 TERRITORIALITÀ E GIURISDIZIONE

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti devono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti l'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo (telex e simili, nonché a mezzo posta elettronica) indirizzati alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

ART. 13 IMPOSTE E ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.

ART. 14 RENDICONTO SINISTRI

La Società, entro i 30 giorni successivi a ogni scadenza annuale, si impegna a fornire all'Amministrazione il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società, in tal caso, si impegna a fornire all'Amministrazione il dettaglio dei sinistri entro i 15 giorni lavorativi successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui ai precedenti articoli, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dall'Intermediario.

ART. 15 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

ART. 16 CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della *SCHEDA DI COPERTURA* in qualità di Broker, ai sensi del d.lgs. 209/2005 e s.m.i. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L'opera dell'Intermediario sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 7% del premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 17 COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

La presente SEZIONE 1 RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non è soggetta a regolazione, essendo il premio calcolato in modalità fissa (*flat*) per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni e i compensi denunciati all'INAIL, il tasso e il premio di polizza si intendono quelli indicati al punto 8 della *SCHEDA DI COPERTURA*.

ART. 18 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le Società di seguito indicate:

- % delegataria;
- % coassicuratrice;
- % coassicuratrice.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che l'Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 18 bis ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori.

Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore è specificata nel contratto.

Nell'eventualità in cui il contratto sia stipulato tra il Contraente e Sindacati dei Lloyd's of London si precisa quanto segue.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

L'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana Lloyd's. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

ART 18 ter ESCLUSIONE SANZIONI PAESI OFAC

L'Assicuratore non corrisponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino, direttamente od indirettamente da una richiesta di risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei Paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.

Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto:

- ✓ al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America;
- ✓ oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o giuridica.

In ogni caso l'Assicuratore non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre l'Assicuratore o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, o degli Stati Uniti d'America.

ART 18 quater ESCLUSIONE TERRORISMO

L'Assicuratore non corrisponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non) invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

SEZIONE 1 CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione è operante, inoltre:

- a. per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri amministratori in rapporto di mandato, dei dipendenti in rapporto di impiego e dei dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b. per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c. per la lesione di interessi legittimi, quando e laddove risarcibili.

ART. 20 PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

20.1 Periodo di efficacia retroattiva

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo e antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della SCHEDA DI COPERTURA.

20.2 Periodo di efficacia ultrattiva

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nel periodo successivo alla cessazione della polizza indicato al punto 6.2 della SCHEDA DI COPERTURA, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata dell'Assicurazione stessa compreso il periodo retroattivo. La presente garanzia postuma non avrà validità alcuna nel caso l'Assicurato stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente garanzia degli stessi rischi.

ART. 21 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di amministratori e dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b. provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c. conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e. connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'articolo RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI;
- f. connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi
- g. derivanti da attività svolta da taluno dei dipendenti e/o amministratori dell'Ente contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri enti della Pubblica Amministrazione e/o aziende e/o enti privati, salvo quanto precisato all'articolo ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- h. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- i. le richieste di risarcimento così come definite dalle definizioni di questa polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
- j. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti e indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- k. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- l. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte direttamente all'Assicurato

ART. 22 MASSIMALI DI ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA

L'assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della SCHEDA DI COPERTURA e, in aggregato annuo, per l'importo indicato al punto 4.2 della SCHEDA DI COPERTURA.

I risarcimenti/indennizzi relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia indicata al punto 5 della SCHEDA DI COPERTURA.

L'eventuale franchigia dovrà restare a carico dell'Amministrazione assicurata senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

SEZIONE 1
ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE

ART. 23 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA

L'assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli amministratori e/o dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali.

ART. 24 ESTENSIONE D.LGS. 81/2008

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), nonché sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal d.m. 363/1998, ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa in materia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro e operai, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente assicurazione.

ART. 25 ECOLOGIA E AMBIENTE

L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

ART. 26 PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'assicurazione di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei massimali indicati all'articolo **MASSIMALI DI ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA**.

ART. 27 PERDITE PATRIMONIALI PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, la Società risponderà, per ogni singolo sinistro e per anno assicurativo, nei limiti dei massimali indicati all'articolo **MASSIMALI DI ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA**.

ART. 28 DANNI PATRIMONIALI E PERDITE NON PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL D. LGS. 196/2003

L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto assicurato ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

ART. 29 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ESTESO

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

ART. 30 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'assicurazione è operante per la responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più dipendenti tecnici come definiti in polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all'esercizio dell'attività di dipendente tecnico come descritta nelle definizioni di polizza quali, a titolo meramente esemplificativo:

1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. geologo, in quanto attività svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
3. attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
4. verifica e validazione dei progetti così come previsto dal d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
5. responsabile del procedimento di cui al d.lgs. 163/2006 s.m.i..

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'assicurazione anche le attività di:

- a. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal d.m. 363/98, ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- b. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa in materia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro e operai, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente assicurazione.

L'assicurazione comprende anche:

6. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
7. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di dare immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire, a un Collegio di tre periti, mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuna parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna parte remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
8. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- c. qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- d. se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà dell'Assicurato o il cui socio a responsabilità illimitata o l'amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- e. per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;

- f. per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso e alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

ART. 31 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA (attività di "progettista interno")

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato e con le modalità di cui all'art. 270 del d.p.r. 270/2010 s.m.i., alla responsabilità di cui all'art. 111 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., relativa all'attività di progettazione svolta da dipendente del Contraente, qualora quest'ultimo svolga le funzioni di stazione appaltante.

A tale fine, la Società si impegna a rilasciare certificati distinti per ogni contratto e conformi allo schema tipo 2.1 di cui al d.m.123/2004, secondo quanto regolato alla Sezione 2 della presente polizza. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 9 della SCHEDA DI COPERTURA.

È assicurabile la progettazione per lavori di valore singolo non superiore a € 15.000.000,00.

ART. 32 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE (attività di "verificatore interno")

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato e con le modalità di cui all'art. 57 del d.p.r. 270/2010 s.m.i., alla responsabilità di cui all'art. 112, comma 4bis, del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., relativa all'attività di verifica della progettazione svolta da dipendente del Contraente.

A tale fine, la Società si impegna a rilasciare certificati distinti per ogni incarico soggetto alla normativa vigente, secondo quanto regolato alla Sezione 2 della presente polizza. Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 10 della SCHEDA DI COPERTURA.

È assicurabile la verifica della progettazione per lavori di valore singolo non superiore a € 15.000.000,00.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto:

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

ART. 4 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

ART. 6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO E MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

ART. 7 VARIAZIONI DEL RISCHIO

ART. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

ART. 9 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE

ART. 11 TERRITORIALITÀ E GIURISDIZIONE

ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

ART. 13 IMPOSTE

ART. 16 CLAUSOLA BROKER

ART. 16bis GESTIONE DELLA POLIZZA – CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

ART. 17 COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

ART. 18 COASSICURAZIONE E DELEGA

ART. 18 BIS ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

ART. 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 20 PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

ART. 21 ESCLUSIONI

ART. 22 MASSIMALI DI ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA

ART. 30 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
ART. 31 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI CUI AL D.LGS 163/2006 E S.M.I.
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO
ART. 32 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DI CUI AL D.LGS 163/2006 E S.M.I.
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

AFC TORINO S.P.A.


LE COASSICURATRICI

Le norme contrattuali della seguente SEZIONE 2 operano a integrazione e/o sostituzione di quelle descritte alla SEZIONE 1 che precede.

SEZIONE 2
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI E DELLA VERIFICA
DELLA PROGETTAZIONE

CLAUSOLA DI RACCORDO

Qualora, durante il periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti agli schemi attuativi della presente assicurazione, le parti convengono che le garanzie di cui alla presente SEZIONE 2 potranno essere adeguate, d'intesa tra le parti, in conformità a quanto ivi previsto.

Le norme contrattuali della presente SEZIONE 2 operano a integrazione e/o sostituzione di quelle descritte nella SEZIONE 1 che precede.

Ogni disposizione legislativa e regolamentare, menzionata nella presente SEZIONE 2, che risulti abrogata deve intendersi sostituita e integrata dalle vigenti fonti normative, quali il d.lgs. 163/2006 s.m.i. e il d.p.r. 207/2010 s.m.i.

SEZIONE 2.1
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

DEFINIZIONI

ASSICURATO

Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AZIONI DI TERZI

Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.

CONTROLLORE TECNICO

L'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721.

DIRETTORE DEI LAVORI

Il soggetto di cui all'art. 124 del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554

DECRETO

Il decreto ministeriale 123/2004.

ESECUTORE DEI LAVORI

Il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori.

FORZA MAGGIORE

Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

FRANCHIGIA

La parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

GRAVI DIFETTI COSTRUTTIVI

Quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LAVORI

Le attività di cui all'art. 2, comma 1 della Legge

LEGGE

La Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

MANUTENZIONE

Periodo indicato nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 103, comma 5, secondo periodo del Regolamento

OPERE

Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.

OPERE PREESISTENTI

Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.

PARTI DELL'OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA

Le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

PARTI DELL'OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA

Le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

PROGETTISTA DEI LAVORI

Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

REGOLAMENTO

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 così come sostituito dall'art. 5 della Legge 8 novembre n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

SCHEDA TECNICA

La scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.

SCHEMA TIPO

Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.

SCOPERTO

La parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

L'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

SOMMA ASSICURATA O MASSIMALE

L'importo massimo della copertura assicurativa.

STAZIONE APPALTANTE O COMMITTENTE

Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'art. 2 comma 2 lett. a), b), c), della legge committenti dei lavori.

SEZIONE 2.1
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
Attività di "progettista interno"
Schema Tipo 2.1

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25 comma 1 lett. d) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, imputabili ad errori od omissioni del progettista.

ART.2 ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

ART. 3 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta, viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

ART. 5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerali e in

genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

ART. 6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

ART. 8 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25 comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. 9 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 10 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

ART. 11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO- SPESE LEGALI

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 12 DICHIARAZIONI

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

ART. 13 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.)

ART. 14 PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 lett. a) sempre che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

ART. 15 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 16 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25 comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

ART. 17 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente assicurazione.

ART. 18 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. b), l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

ART. 19 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 20 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. 22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 23 PRECISAZIONI

Per ogni progettazione il Contraente e/o l'Assicurato dovrà notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, i seguenti dati:

- a. Assicurato (Soggetto incaricato della progettazione)
- b. Codice Fiscale/Partita Iva
- c. Ente di Appartenenza
- d. Descrizione dell'opera
- e. Luogo di esecuzione
- f. Data di accettazione dell'incarico
- g. Data inizio lavori
- h. Durata dei lavori - Data prevista della fine dei lavori
- i. Importo dei lavori
- j. Livello di progettazione
- k. Massimale assicurato ai sensi del Codice e del Regolamento.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto (Sezione 2.1).

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

ART. 8 MASSIMALE DELL' ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA

ART. 12 DICHIARAZIONI

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

AFC TORINO S.P.A.



LE COASSICURATRICI

SEZIONE 2.2
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

DEFINIZIONI

ASSICURATO

Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli certificati di assicurazione.

AFFIDATARIO

Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

Gli appalti di cui all'art. 3, comma 7, del Codice.

AZIONI DI TERZI

Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

CERTIFICATO DI COLLAUDO PROVVISORIO

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il documento di cui all'art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.

CODICE

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.

COMMITTENTE

La Stazione appaltante.

CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Le concessioni di cui all'art. 3, comma 11, del Codice.

CONTROLLORE TECNICO

L'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.

DECRETO

Il decreto ministeriale di cui all'art. 252, comma 6, del Codice.

DIRETTORE DEI LAVORI

Il soggetto di cui art. 119, commi 1 e 2, del Codice.

ESECUTORE DEI LAVORI

Il soggetto che agli artt. 3, comma 19, e 34 del Codice, al quale sono stati affidati i lavori.

FORZA MAGGIORE

Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

FRANCHIGIA

La parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LAVORI

Le attività di cui all'art. 3, comma 8, del Codice.

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

MAGGIORE COSTO

La differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

MANUTENZIONE

L'insieme di attività svolte sulle opere assicurate durante il periodo indicato nel contratto di appalto, ai sensi dell'art. 141, comma 10, del Codice.

NOTIFICA DI ACCETTAZIONE

Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.

NUOVE SPESE DI PROGETTAZIONE

Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal d.p.r. 207/2010 s.m.i., la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

OPERE

Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e risultanti dalla documentazione ufficiale dell'Amministrazione contraente.

OPERE PREESISTENTI

Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.

PARTI DELL'OPERA DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA

Le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

PARTI DELL'OPERA NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA

Le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

PROGETTISTA DEI LAVORI

Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria, incaricati della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

REGOLAMENTO

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 10 del Codice e degli artt. 9 e 10 del Regolamento, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento.

SCHEDA TECNICA (RELATIVA ALLA VERIFICA)

La scheda obbligatoria annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.

SCOPERTO

La parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

L'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

SOMMA ASSICURATA O MASSIMALE

L'importo massimo della copertura assicurativa.

STAZIONE APPALTANTE O COMMITTENTE

Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'art. 3, rispettivamente, commi 29 e 31-32, del Codice, committenti dei lavori.

VERIFICA

L'attività affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare, ai sensi dall'art. 112, commi 2 e 3, del Codice, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dall'art. 93, commi 1 e 2, del Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della Stazione appaltante o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente.

VERIFICATORE

Il soggetto indicato dall'art. 112, comma 5, lett. a) e b), del Codice a cui la Stazione appaltante affida la verifica della progettazione.

SEZIONE 2.2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

ART. 2 FORO COMPETENTE

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente assicurazione sarà devoluta all'Autorità giudiziaria italiana.

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. 3 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

ART. 4 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o del Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, determinato ai sensi del successivo articolo MASSIMALE DI ASSICURAZIONE, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato e/o Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE 2.2
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI
PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

ART. 5 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice e del Regolamento, a titolo di risarcimento dei danni (capitale, interessi e spese) derivanti alla Stazione appaltante per effetto del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato, i quali causino danni all'opera e/o ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione.

ART. 6 ASSICURATO

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato la struttura tecnica della Stazione appaltante e/o il singolo dipendente che la Stazione appaltante abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Codice e dell'art. 47 del Regolamento.

Si applica quanto disposto dall'art. 357, comma 18, del Regolamento e dall'art. 37, comma 2, dell'allegato XXI del Codice.

ART. 7 COSTITUZIONE DEL PREMIO

Il premio è dovuto in un'unica soluzione.

Frazionamenti del premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato e/o Contraente e la Società e saranno richiamati nella Scheda Tecnica.

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'articolo DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile si precisa le garanzie sono valide purché il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sia corrisposto entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Scheda Tecnica.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'articolo DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE, lett. b).

ART. 8 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente copertura non è efficace nel caso in cui non siano intenzionalmente rispettate le procedure, previste dal Regolamento, afferenti all'attività di verifica della documentazione e alla validazione del progetto.

La presente copertura è efficace:

- a) purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 112, comma 5, del Codice e all'art. 47, comma 2, del Regolamento, fatta salva la disciplina transitoria ex art. 357, comma 18, del Regolamento;
- b) purché l'attività di verifica della documentazione e la validazione del progetto siano effettuate sulla base delle procedure previste dal Regolamento;
- c) purché la realizzazione del progetto non sia stata affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- d) purché la realizzazione dell'opera progettata non venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
- e) purché l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché da qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, ovvero società di professionisti o di ingegneria di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché da qualsiasi altro parente o affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata, non

abbiano eseguito, in tutto o in parte, i lavori progettati, ovvero non abbiano partecipato alla progettazione;

f) purchè la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione non siano stati affidati, a imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente e affine, se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui alle lettere c) d) e) f) che precedono la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. 9 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- A) conseguenti a morte, malattia, infermità o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose determinati da fatti non direttamente imputabili a un obbligo di natura professionale;
- B) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori;
- C) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- D) afferenti alla responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della verifica;
- E) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti a inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- F) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- G) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- H) conseguenti a:
 - furto
 - rapina
 - incendio
 - smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- I) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- J) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- K) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- L) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- M) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- N) conseguenti a insolvenza o fallimento dell'autore del progetto verificato dall'Assicurato;
- O) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- P) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- Q) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato per la sua responsabilità personale.

ART. 10 DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione, per ciascun progetto:

- a) decorre dalla data di assegnazione dell'incarico di verifica della progettazione all'Assicurato;
- b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 57, punto b) del Regolamento, la Società garantisce, per ogni incarico di verifica assegnato, la sussistenza delle condizioni di copertura di cui al successivo articolo MASSIMALE DI ASSICURAZIONE.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'Assicurato o al Contraente entro 12 mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'articolo OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO.

Resta inteso che, ai fini dell'appalto dei lavori, alcuni livelli di progettazione possono essere unificati, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 del Codice Civile il Contraente e l'Assicurato dichiarano di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile all'Assicurato, già al momento dell'accettazione dell'incarico.

ART. 11 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

Il massimale previsto dalla copertura assicurativa della presente SEZIONE è determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento.

Per ogni incarico di verifica detto massimale sarà pari:

a) al 5% dell'importo dei lavori, con il limite di € 500.000,00, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice;

b) al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di € 1.500.000,00, per lavori di importo pari o superiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice.

Per opere di particolare complessità, dietro richiesta scritta del Contraente inoltrata alla Società anche tramite il Broker, il massimale può essere superiore a € 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori, con il limite di € 2.500.000,00.

Per ciascuna verifica l'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale come sopra determinato, che rappresenta la massima esposizione della Società e per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. 12 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'articolo MASSIMALE DI ASSICURAZIONE resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 13 DICHIARAZIONI

Il Contraente dichiara che:

a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;

b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella notifica di accettazione rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

ART. 14 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Società la data di affidamento dell'incarico dell'attività di verifica della progettazione trasmettendo copia della notifica di accettazione, ai fini dell'attivazione della presente assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo NOTIFICA DI ACCETTAZIONE.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), d.lgs 163/2006 s.m.i..

In ogni caso, l'Assicurato dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

ART. 15 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'articolo DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE lettera c), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni indicate nella SCHEDA DI COPERTURA.

ART. 16 FACOLTÀ DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL PROGETTISTA ESTERNO

Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del progettista non dipendente del Contraente e rinunciano, pertanto, a esercitare tale diritto nei confronti del progettista dipendente del Contraente.

ART. 17 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Fermo il massimale indicato all'articolo MASSIMALE DI ASSICURAZIONE, i danni di cui all'articolo OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante deve sostenere per la realizzazione e/o l'utilizzazione dell'opera medesima, rispetto alle spese che avrebbe sostenuto qualora l'Assicurato avesse rilevato il progetto come affetto da errori od omissioni.

ART. 18 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi a opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.

ART. 19 NOTIFICA DI ACCETTAZIONE

Come previsto all'articolo OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovrà notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa, i seguenti dati:

- a. Assicurato (Soggetto incaricato della verifica della progettazione)
- b. Codice Fiscale/Partita Iva
- c. Ente di Appartenenza
- d. Descrizione dell'opera
- e. Luogo di esecuzione
- f. Data di accettazione dell'incarico
- g. Data prevista della fine dei lavori
- h. Importo dei lavori
- i. Livello di progettazione
- j. Massimale assicurato ai sensi del Codice e del Regolamento

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni (SEZIONE 2.2.)

ART. 1 ALTRE ASSICURAZIONI

ART. 2 FORO COMPETENTE

ART. 3 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

ART. 4 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

ART. 5 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 7 COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 8 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

ART. 9 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

ART. 10 DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

ART. 11 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

ART. 12 PLURALITÀ DI ASSICURATI

ART. 13 DICHIARAZIONI

ART. 14 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE
ART. 18 ESTENSIONE TERRITORIALE

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

AFC TORINO S.P.A.



DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto (Sezione 2.1).

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

ART. 8 MASSIMALE DELL' ASSICURAZIONE E FRANCHIGIA

ART. 12 DICHIARAZIONI

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

AFC TORINO S.P.A.



INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.198

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, rattronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assicurativa (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiricicaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autotifine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UC, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto dei Lloyd's effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63798850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art. 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile per le istanze dell'interessato è l'IT Manager domiciliato per la funzione in Corso Garibaldi, 86 - Milano, e presso la sede legale potrà essere visionato l'elenco aggiornato degli altri Responsabili del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'Informativa di cui sopra, ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'Informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta Informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima Informativa o obbligatori per legge;

Luogo

L'Interessato

Data

AFC TORINO S.P.A.

Firma

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo

L'Interessato

Data

Nome e Cognome leggibili

Firma

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'Informativa.

Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.



Lloyd's Corso Garibaldi, 86 20121 Milan Italy
Tel +39 02 637 888 1 Fax +39 02 637 888 50

www.lloyds.com

10461712R/AFC Torino spa